

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 24 del 22 Luglio 2017

1. DIRITTO ANNUALE 2017 - Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio

Con le modifiche introdotte con il D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017) - **a decorrere dal 2017** - i versamenti delle imposte IRPEF, IRES ed IRAP **scadono il 30 giugno 2017** (al posto del 16 giugno) e il **31 luglio 2017** (in quanto il 30 luglio cade di domenica, al posto del 16 luglio).

Già dall'anno scorso si era avvertita l'intenzione da parte del legislatore di fissare un nuovo calendario delle scadenze, per evitare le solite proroghe dell'ultima ora.

Nonostante ciò anche quest'anno il legislatore è intervenuto con un **provvedimento di proroga**, riservato però **solo ai titolari di reddito d'impresa**, che **modifica le scadenze di pagamento**, posticipando **dal 30 giugno al 20 luglio** il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017: **saldo 2016 e primo acconto 2017**.

Anticipato da un comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 20 luglio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017**, recante **"Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi"**.

Secondo quanto disposto all'art. 1, i **titolari di reddito d'impresa** potranno versare il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:

- a) **entro il 20 luglio 2017** senza alcuna maggiorazione;
- b) **dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017**, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) **titolari di reddito d'impresa** (sono pertanto esclusi i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - **compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio**:

- a) **entro il giorno 20 luglio 2017** (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
- b) **dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017** (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Considerando che l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20 luglio 2017), tale proroga non ha avuto grande impatto. Tuttavia, lo spostamento al 20 luglio ha come effetto l'ulteriore **slittamento al 21 agosto per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%**.

I soggetti interessati alla proroga che, sulla base delle disposizioni previgenti, hanno effettuato i versamenti dal 1° al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dovrebbero poter recuperare l'importo della maggiorazione non più dovuto sulla base delle nuove disposizioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - Pubblicata la circolare applicativa sul nuovo diritto di conoscere

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017, la **Circolare 30 maggio 2017, n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica** recante *"Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"*.

La circolare - redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in accordo con l'ANAC e indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni - fornisce **chiarimenti operativi**, mira a **favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato** e tiene conto dell'esperienza applicativa e delle criticità emerse nei primi mesi di attuazione del FOIA (*Freedom of Information Act*), attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento.

La circolare chiarisce, inoltre, che **il cittadino ha sempre diritto a una risposta**, che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interesse a conoscere i dati e i documenti e che una domanda di accesso non può essere rigettata per motivi formali o procedurali.

In particolare, il documento contiene **raccomandazioni operative inerenti le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato** (punto n. 3); **gli uffici competenti** (punto n. 4) e i **tempi di decisione** (punto n. 5), i **controinteressati** (punto n. 6) e i **rifiuti non consentiti** (punto n. 7); il **dialogo tra amministrazione e richiedenti** (punto n. 8); il **ruolo del Registro degli accessi** (punto n. 9).

Ricordiamo che il **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** (recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*), di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato"**, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Con successiva **delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016**, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC.) ha adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, le **"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico"**.

Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, comma 1-3, del D.Lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni **ulteriori chiarimenti operativi**, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare applicativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

3. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN ITALIA - Fase essenziale dei processi decisionali - Dalla Funzione Pubblica le Linee Guida

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2017, la **Direttiva n. 2/2017 del 31 maggio 2017** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante **"Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia"**.

Le Pubbliche Amministrazioni devono *"promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a **considerare la consultazione pubblica**, svolta anche attraverso modalità telematiche, **come una fase essenziale dei processi decisionali"***.

Al fine di garantire che i processi di coinvolgimento siano **inclusivi, trasparenti ed efficaci**, nella progettazione e gestione delle procedure di consultazione, le amministrazioni sono tenute a **conformarsi alle Linee guida sulla consultazione pubblica** che costituiscono parte integrante della presente direttiva.

Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili, potranno far riferimento alle linee guida, sia nei casi di consultazioni pubbliche previste per legge o altrimenti obbligatorie, sia nei casi in cui si voglia liberamente ricorrere a questa pratica o corrispondere alle sollecitazioni della società civile.

Queste Linee guida costituiscono il **punto iniziale** di un processo in cui sviluppare e migliorare i principi e i criteri per la consultazione pubblica sulla base delle esperienze che saranno realizzate dalle amministrazioni e dalla società civile. Pertanto queste Linee guida potranno essere sviluppate nel prossimo biennio sulla base:

- dell'ulteriore raccolta di buone pratiche di consultazione;
- della nuova versione dei principi OCSE per l'open government, che sarà pubblicata entro il 2017;
- dell'esperienza maturata con la realizzazione delle consultazioni che saranno condotte nel rispetto delle presenti linee guida.

Dal 12 maggio 2017 è attiva la **raccolta permanente delle iniziative di consultazione**, che intende raccogliere nel tempo tutti i dati importanti relativi alle consultazioni pubbliche per permettere di analizzare l'evoluzione dei processi di consultazione e la **qualità della partecipazione** nell'Amministrazione pubblica italiana, anche alla luce dei principi esposti nelle Linee guida.

Nove sono i principi generali forniti dalla direttiva affinché i processi di consultazione pubblica siano in grado di condurre a decisioni informate e di qualità e siano il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci.

1. Impegno - L'apertura di un processo decisionale deve essere uno dei valori che ispira l'attività dall'amministrazione pubblica e il risultato di una decisione condivisa dai vertici politici, dai dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le consultazioni pubbliche e l'inclusione dei risultati della consultazione nel processo decisionale

2. Chiarezza - Gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche.

3. Trasparenza - Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.

4. Sostegno alla partecipazione - La consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.

5. Privacy - La consultazione pubblica deve garantire il rispetto della privacy dei partecipanti.

6. Imparzialità - La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.

7. Inclusione - L'amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.

8. Tempestività - La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.

9. Orientamento al cittadino - La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

4. SCIA - Approvato dalla Conferenza Unificata un nuovo pacchetto di moduli unificati e standardizzati

Continua l'attività del Governo e delle Regioni per la semplificazione e la standardizzazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

I moduli approvati con l'accordo in Conferenza Unificata il 6 luglio 2017 sono relativi:

a) **in edilizia**, a: *Permesso di costruire*;

b) **nel settore delle attività commerciali e assimilate** a:

- *Panifici*,

- *Tintolavanderie*,

- *Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore*,

- *Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni*,

- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico,
- Autorimesse,
- Autoriparatori

La scheda anagrafica, comune a tutte queste attività, è stata approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Con ulteriore accordo sono state approvate alcune **modifiche al modulo "Notifica ai fini della registrazione"**, al fine di estenderne l'uso a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i nuovi moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 30 settembre 2017**.

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:

- rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei due accordi e della nuova modulistica approvata clicca qui.](#)

5. SCIA E INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI - Dal Dipartimento della Funzione Pubblica una Guida alle nuove disposizioni

Cittadini e imprese, anche per le pratiche più semplici, devono orientarsi in una "babele" di adempimenti burocratici: regole, moduli, documentazione da presentare sono diversi a seconda della Regione e del Comune; spesso sono anche costretti a rivolgersi ad amministrazioni diverse.

I decreti attuativi dell'**art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124**, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (c.d. "Riforma Madia"), hanno la finalità di garantire a cittadini e imprese:

- **certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili;**
- **tempi certi;**
- **un unico sportello a cui rivolgersi;**
- **modulistica unificata.**

Si tratta di un pacchetto di misure di semplificazione che:

- attuano i principi di liberalizzazione e di semplificazione;
- rafforzano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico), stabilendo tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite.

La delega è stata attuata con **due decreti legislativi**:

1) il **decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126**, che detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il decreto definisce inoltre, le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione;

2) il **decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222**, che individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diffuso la "**Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi**".

La Guida, realizzata nelle due versioni "**per cittadini e imprese**" e "**per gli addetti ai lavori**", è stata predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per sostenere l'attuazione della riforma della Pubblica amministrazione, nell'ambito delle attività previste dall'Agenda per la semplificazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida alle nuove semplificazioni per gli addetti ai lavori clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida alle nuove semplificazioni per cittadini e imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ – Domande e risposte clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento in materia di riordino della SCIA e per scaricare il testo del D.Lgs. n. 222/2016 e dell'allegata Tabella clicca qui.](#)

6. CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF- Pubblicato il decreto che completa la riforma strutturale dell'istituto - Nuovi obblighi per i soggetti beneficiari del contributo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111**, recante "**Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il decreto - **in vigore dal 19 luglio 2017** - rientra nella più ampia **riforma del terzo settore**, dell'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale e prevede il **completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille**, già reso permanente dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), attraverso l'individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme **allargano la platea dei destinatari del beneficio**, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.

Rimangono inalterati i restanti **settori di destinazione del beneficio**:

a) *il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;*

b) *il finanziamento della ricerca sanitaria;*

c) *il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;*

d) *il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;*

e) *la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici* (art. 3, comma 1).

Il decreto, inoltre, prevede una serie di **obblighi di trasparenza e informazione**, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice.

In particolare, i **soggetti beneficiari** sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo. Il **primo obbligo**, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un **apposito rendiconto**, unitamente ad una **relazione illustrativa**, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità (art. 8, comma 1). Il **secondo obbligo** ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto (art. 8, comma 2).

In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un **sistema sanzionatorio** che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell'inadempimento, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25 per cento del contributo percepito (art. 8, comma 3).

Le **amministrazioni erogatrici**, dal canto loro, hanno l'obbligo di **pubblicare sul proprio sito web** l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario (art. 8, comma 5).

I beneficiari del contributo del cinque per mille **non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità** sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione di tale divieto (art. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. IMPRESA SOCIALE - Pubblicato il decreto che ridefinisce la disciplina in materia - Abrogato il D.Lgs. n. 155/2006

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, il **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112**, recante "**Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il decreto - **in vigore dal 20 luglio 2017** - ha l'obiettivo di migliorare la disciplina dell'impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Abrogato il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, che, *“esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”* (art. 1, comma 1).

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti **costituiti in una qualsiasi forma giuridica** (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle **attività di interesse generale** che devono essere esercitate affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipologie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia (art. 2, comma 4).

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta *“in via principale”*, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi (art. 2, comma 3).

Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di **remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci**. In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla **distribuzione**, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 3, comma 2).

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre **erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali**, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti (art. 3, comma 3).

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti **misure di sostegno**, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese).

Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale (art. 18).

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a depositare presso il Registro delle imprese e a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il **bilancio sociale**, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 9, comma 2).

In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (art. 14).

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. COMPRO ORO - Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarimenti sull'avvio del registro degli operatori e sulle nuove norme entrate in vigore

Il **5 luglio 2017** è entrato in vigore il **decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92**, recante *“Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l) , della legge 12 agosto 2016, n. 170”*.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Nota del 4 luglio 2017, Prot: DT 53162**, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicabilità delle recenti disposizioni per l'esercizio dell'attività di **compro oro**, dettate da tale decreto.

All'articolo 3 viene previsto che **entro tre mesi dalla sua entrata in vigore**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà stabilire le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Posto che tale decreto non è ancora stato emesso, lo stesso Ministero ha ritenuto opportuno precisare che, fino alla data di emissione del suddetto decreto, **non possono trovare applicazione:**

- 1) *le prescrizioni di cui all'articolo 3, contenente gli obblighi di comunicazione al registro, cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell'attività di compro oro;*
- 2) *la sanzione di cui all'articolo 8, comminata, per esercizio abusivo dell'attività, a chiunque svolga l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3;*
- 3) *la sanzione di cui all'articolo 9, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM;*
- 4) *la procedura per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'articolo 11, commi 4 e 5.*

Un ulteriore chiarimento fornito dalla nota ministeriale riguarda i **soggetti che rientrano nella categoria dei "compro oro"** e quindi tenuti all'obbligo dell'iscrizione nel citato registro.

Il Ministero ricorda che il decreto, secondo un approccio di tipo oggettivo, assoggetta all'obbligo di iscrizione al summenzionato registro l'operatore commerciale che, **a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio**, in via eventualmente subvalente, dell'attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d'impresa, **eserciti l'attività di compro oro ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.**

"Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro di cui all'articolo 3 del decreto in epigrafe, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all'iscrizione nel registro OAM".

A far data dal 5 luglio 2017, ricorda il Ministero, **"sono di contro pienamente vigenti ed immediatamente applicabili"** le prescrizioni contenute negli articoli:

- 4 (obblighi di identificazione della clientela),
- 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro),
- 6 (obblighi di conservazione),
- 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette),
- 10 (sanzioni comminate per le relative inosservanze).

E' da ritenersi altresì vigente è la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che annovera **"gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7"**, tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al predetto decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

9. REVISORI ENTI LOCALI - Dalla Corte dei Conti le Linee Guida di indirizzo per la relazione sui bilanci di previsione 2017-2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017, la **Delibera della Corte dei Conti del 13 giugno 2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR**, recante *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*.

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con questa delibera ha approvato le **linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019.**

Le presenti linee di indirizzo riguardano, le città metropolitane, le province ed i comuni, **anche operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome**, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

In sede di premessa alla deliberazione si afferma che per l'esercizio 2017, nell'ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il **termine per l'approvazione del bilancio di previsione** fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento (art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000-TUEL), è stato **differito per gli enti locali**, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, legge n. 232/2016) e,

successivamente, prorogato **al 31 marzo per i comuni** (art. 5, comma 11, decreto-legge n. 244/2016), ed **al 30 giugno per province e città metropolitane** (decreto ministeriale 30 marzo 2017).

Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede l'inoltro alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro trenta giorni dall'approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato.

La deliberazione, diversamente da quanto avvenuto per l'esercizio 2016, non è accompagnata dal questionario.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

10. GIUDIZI AMMINISTRATIVI - Fissate le modalità di versamento del contributo unificato

Il **contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo** va versato **tramite modello F24**, che dovrà essere presentato **esclusivamente con le modalità telematiche** rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

Per il versamento del contributo bisogna avvalersi del sistema dei versamenti unitari e non è prevista la possibilità di usufruire della compensazione.

Le stesse modalità di versamento devono essere osservate anche per i **ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica** e per i **ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il **Decreto 27 giugno 2017**, recante "*Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fino all'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi il versamento del contributo unificato potrà essere effettuato con le modalità precedentemente in vigore.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. VISURA CATASTALE TELEMATICA - Al via dal 19 luglio il servizio predisposto dall'Agenzia delle Entrate

A partire **dal 19 luglio 2017**, è disponibile il servizio "**Visura catastale telematica**" dell'Agenzia delle Entrate, che permette la **consultazione degli atti e dei documenti catastali informatizzati**.

In particolare, tramite tale servizio sarà possibile acquisire:

- *i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);*
- *i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;*
- *i dati grafici dei terreni.*

Le visure interessano **tutto il territorio nazionale**, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, e sono rese disponibili su un file in formato pdf.

Le richieste possono avere ad oggetto:

- *visure attuali per soggetto, limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all'attualità titolare di diritti reali;*
- *visure, attuali o storiche, di un immobile, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;*
- *visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.*

Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi **tributi speciali catastali** e nel rispetto della normativa vigente.

Per ogni visura erogata dal servizio "Visura catastale telematica" l'importo dovuto a titolo di tributo speciale catastale è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a visure erogate per via telematica, e aumentata del 50 per cento, trattandosi di visure fornite non su base convenzionale. In particolare, nel caso di:

- visura per soggetto, l'importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10;
- visura, attuale o storica, per immobile, l'importo è di 1,35 euro;

- visura della mappa, l'importo è di 1,35 euro.

Per usufruire del servizio "Visura catastale telematica" basta **registrarsi ai servizi finanziari disponibili sul portale web di Poste Italiane S.p.A.**, che permettono di effettuare il pagamento telematico del servizio.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la tabella dei Tributi Speciali Catastali clicca qui.](#)

12. STARTUP INNOVATIVE - Oltre quota 7.000

E' stato pubblicata, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, l'**ultima edizione del rapporto, relativa al secondo trimestre 2017 sulle Startup innovative.**

Realizzato dalla Direzione Generale per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico e da InfoCamere, in collaborazione con UnionCamere, il rapporto presenta un'ampia gamma di informazioni relative alla **distribuzione geografica e settoriale delle startup innovative**, al valore complessivo e medio della produzione e del capitale sociale, alla redditività e alle presenze giovanili, femminili ed estere nelle compagini sociali.

Al 30 giugno 2017 le Startup innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle Imprese sono **7.394**, ben 514 in più rispetto alle 6.880 dello scorso 31 marzo (+7,5%).

In questo trimestre, dunque, le nuove imprese innovative varcano per la prima volta la soglia delle 7.000 unità.

Il dato appare particolarmente significativo se si considera che, come già descritto nella precedente edizione di questo rapporto, negli ultimi mesi circa 800 società hanno perso lo status di startup innovativa per il venir meno del requisito anagrafico previsto dalla legge.

Anche per effetto di una **nuova modalità di costituzione digitale e gratuita**, che sta contribuendo a rafforzare i trend delle nuove iscrizioni, buona parte delle Startup analizzate in questo rapporto sono di recente o recentissima creazione. Nello specifico, più della metà delle startup in esame non era stata ancora avviata nel 2015, anno cui si riferiscono gli ultimi dati di bilancio disponibili.

Presentando i dati sui bilanci 2016, la prossima edizione di questo rapporto offrirà una panoramica più aggiornata sugli indicatori economici e finanziari delle startup innovative iscritte.

Tuttavia, si rilevano interessanti segnali di un rafforzamento dimensionale del fenomeno, quanto meno sul fronte degli addetti: 9.365 all'ultima rilevazione, un incremento complessivo di 696 unità rispetto a fine 2016, che si traduce in un numero medio per impresa in visibile aumento (da 3,25 a 3,6).

Gran parte della **forza lavoro** coinvolta nelle Startup italiane è rappresentata dai soci: a fine giugno se ne contavano quasi 30mila (29.651), in media oltre 4 a startup. Considerato che i dati sugli addetti vengono rilevati con un ritardo di tre mesi, è possibile assumere che al 30 giugno la somma di soci lavoratori e addetti abbia già toccato quota 40mila.

Con riferimento alla **distribuzione geografica** del fenomeno, la **Lombardia** si conferma essere il principale hub delle startup italiane, con 1.694 imprese iscritte in sezione speciale (22,9% del totale nazionale): l'area metropolitana di Milano da sola ne conta 1.160, più di quante ne siano localizzate nella seconda regione per popolazione di startup, l'**Emilia-Romagna** (808, 10,9% del totale). Al terzo posto troviamo il **Lazio** con 719 (9,7%), in gran parte localizzate a Roma (625 startup, 8,5%); seguono il **Veneto** con 637 (8,6%) e la **Campania** con 547 (7,4%).

La regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto alle società di capitali presenti è il **Trentino-Alto Adige** (1,07%), seguita dalle **Marche** (0,86%), e, appaiate, da **Emilia-Romagna** e **Friuli Venezia-Giulia** (0,72%).

La prima provincia per incidenza è **Trieste**, con 142 startup ogni 10mila società di capitali, che proprio in questo trimestre ha superato Trento (ferma a 136).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto relativo al secondo trimestre 2017 clicca qui.](#)

13. CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - Presentata la seconda edizione del Rapporto sulla Gestione dei RAEE anno 2016

Lo scorso 11 luglio il Centro di Coordinamento RAEE ha presentato a Milano il **secondo rapporto sulla Gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)**: un importante strumento per rendicontare tutte le quantità di RAEE avviati al recupero sul territorio nazionale e monitorare la situazione

del nostro Paese rispetto agli sfidanti obiettivi comunitari raccolta stabiliti dalla Direttiva Europea 2012/19/UE.

Il rapporto presenta i dati relativi ai quantitativi di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche gestite nel corso del 2016 dagli impianti di trattamento, aziende adibite al recupero e al riciclo dei RAEE secondo un trattamento specifico in base alle caratteristiche del singolo rifiuto.

Nel 2016 sul territorio nazionale hanno operato **un totale di 940 Impianti** che si occupano di RAEE iscritti all'elenco gestito dal Centro di Coordinamento RAEE che comprende sia impianti dediti al trattamento per il recupero delle materie prime sia impianti che ne fanno l'immagazzinamento in attesa dell'invio ad un impianto di trattamento.

Gli impianti sono situati nel **Nord Italia per 665 unità**, nel **Centro Italia per 148** e per **127 nell'area Sud e Isole**. Il dato complessivo evidenzia una diminuzione di 17 unità rispetto al 2015, dovuta principalmente alla chiusura delle attività di immagazzinamento.

A fronte di 876.757 tonnellate di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato e dichiarate al Registro AEE nel triennio 2013-2015, **nel 2016** gli Impianti autorizzati hanno trattato **358.273 tonnellate** di RAEE, di cui il 79% - pari a 281.956 t - provenienti da RAEE domestici e il 21% - pari a 76.317 t - da RAEE professionali.

Nel complesso la dichiarazione 2016 registra un **incremento dell'8,75%** dei RAEE trattati rispetto all'anno precedente.

In particolare, **ben 281.956 tonnellate dei RAEE di origine domestica** sono state trasportate dai Sistemi Collettivi associati al Centro di Coordinamento RAEE agli Impianti di Trattamento in Italia e all'estero, con una predominanza delle tipologie di rifiuti appartenenti al **Raggruppamento 2** - Grandi Bianchi (86.480 t), in crescita del 24,9% rispetto al 2015 e al **Raggruppamento 1** - Freddo e Clima (76.950 t) in crescita del 5,9%. I RAEE di origine professionale, pari a 76.317 tonnellate, hanno riguardato apparecchiature dismesse appartenenti a tutte le categorie merceologiche individuate dalla direttiva europea.

I dati raccolti permettono di **monitorare la situazione del Paese** alla luce dei nuovi obiettivi di raccolta stabiliti dalla Direttiva Europea 2012/19/UE a salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della salute umana.

L'Italia nel 2016 ha raggiunto un tasso di ritorno del 40,86% complessivo, purtroppo insufficiente a raggiungere il target europeo che prevede il ritorno del 45% della media dell'immesso del triennio precedente entro il 2016. Il prossimo traguardo prevede il ritorno del 65% entro il 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto di gestione clicca qui.](#)

14. REVISIONE SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE - Da ottobre in vigore la nuova modulistica

Con comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che sul proprio sito istituzionale è stato pubblicato il **decreto ministeriale del 12 giugno 2017** con il quale è stata approvata la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita da:

- a) verbale di revisione: Sezione rilevazione;**
- b) schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre;**
- c) verbale di revisione: Sezione accertamento.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al **decreto ministeriale 6 dicembre 2004**, e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 22 dicembre 2005; D.M. 23 febbraio 2015), in vigore dal 1° gennaio 2015.

La modulistica approvata con il presente decreto sarà posta in uso a decorrere **dal 12 ottobre 2017** (90 giorni successivi dalla data di pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Ricordiamo che la revisione cooperativa ha quale **scopo fondamentale** quello di fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna e di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la **natura mutualistica dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura**.

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle edilizie di cui alla legge n. 59/1992, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale.

La revisione viene condotta da uno o più revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop) per le cooperative aderenti a tali

strutture o dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate e deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa.

Ricordiamo, infine, che con il **decreto 3 marzo 2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017) è stato determinato il **contributo per le spese relative all'attività di vigilanza** dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il **biennio 2017/2018**.

Il contributo di revisione deve essere versato **da tutte le società cooperative**, compresi gli enti in scioglimento volontario; ne sono **escluse** le cooperative soggette a liquidazione coatta amministrativa, scioglimento per atto d'autorità, fallimento e gestione commissariale.

La **data di scadenza per il pagamento è quella del 10 luglio 2017** (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 12 giugno 2017 con allegata la nuova modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 6 dicembre 2004 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale delle cooperative clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 3 marzo 2017 clicca qui.](#)

15. CONTRATTI A DISTANZA E FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI - AGCM sanziona le principali compagnie telefoniche per condotte illecite in violazione delle norme del Codice del consumo - La direttiva CONSUMER RIGHTS e le nuove norme sugli acquisti online

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (*Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali*) sanzioni per un totale di **9.000.000 euro** per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 (c.d. direttiva "Consumer rights"), nell'ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di **dare inizio all'esecuzione del contratto, procedendo all'avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso** (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un'espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

Il codice del consumo, diversamente, prevede che l'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una **opzione rimessa alla decisione del solo consumatore** che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall'assenza di tale volontà.

In tutti e 5 i casi l'Autorità ha accertato l'adozione da parte degli operatori di **almeno tre condotte illecite** in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina:

1) l'**assenza dell'informativa richiesta dal codice del consumo**, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore;

2) la **conclusione di contratti online**, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di *provisioning* di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell'autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio del diritto di ripensamento,

3) l'**addebito o la previsione di costi non dovuti** in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita.

Approfittiamo per ricordare che il **D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21**, di recepimento in Italia della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori (c.d. *Consumer rights*), ha apportato sostanziali

modifiche al Codice del consumo relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Queste le *principali novità*:

- obbligo di **informativa precontrattuale**: l'obbligo più gravoso rispetto al precedente, riguarda l'identità del professionista, caratteristiche del prodotto o del servizio, modalità di pagamento, garanzie a favore del consumatore;
- obbligo di **forma scritta** e di linguaggio chiaramente comprensibile;
- **diritto di ripensamento**: il consumatore, se correttamente informato dell'esistenza di tale diritto, può, unilateralmente, entro 14 giorni (in precedenza erano 10 giorni) e, **senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore**, recedere dal contratto; se non informato il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e i 90 dalla consegna del bene);
- **restituzione del prodotto**: quale logica conseguenza dell'esercizio del diritto di ripensamento, il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore.

Le nuove disposizioni sono entrate **in vigore il 14 giugno 2014**.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito dell'AGCM clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2011/83/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 21/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una guida sulle tutele dei consumatori stabilite dalla normativa europea recepita in Italia dal D.Lgs. n. 21/2014 clicca qui.](#)

16. REVISIONE DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI DIRITTO DEI CONSUMATORI - La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica

Il **30 giugno 2017** la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su possibili modifiche legislative mirate in alcune delle principali direttive in materia di diritto dei consumatori nell'Unione europea. La consultazione fa seguito alla pubblicazione, a fine maggio 2017, dei risultati di un'analisi della Commissione sull'**adeguatezza della disciplina dei diritti dei consumatori e delle pratiche commerciali e di una valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori**.

L'analisi si è incentrata sulle seguenti **sei direttive orizzontali in materia di consumatori e pratiche commerciali**:

- la direttiva sulle *pratiche commerciali scorrette* (2005/29/CE, "UCPD"),
- la direttiva sulle *clausole contrattuali abusive* (93/13/CEE, "UCTD"),
- la direttiva sull'*indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori* (98/6/CE, "PID"),
- la direttiva sulla *vendita e sulle garanzie dei beni di consumo* (1999/44/CE, "CSGD"),
- la direttiva sui *provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori* (2009/22/CE, "ID"),
- la direttiva sulla *pubblicità ingannevole e comparativa* (2006/114/CE, "MCAD").

Le sei direttive coprono insieme tutte le fasi delle transazioni tra professionisti e consumatori, a partire dalla pubblicità fino alla conclusione del contratto e all'esecuzione dello stesso. In particolare, la direttiva sui provvedimenti inibitori contiene le norme procedurali in caso di violazione dei diritti dei consumatori, mentre le altre cinque direttive stabiliscono diritti e obblighi sostanziali.

L'analisi della Commissione ha evidenziato che, sebbene la disciplina a tutela dei consumatori dimostri di funzionare, è tuttavia opportuno qualche aggiustamento, soprattutto per quanto riguarda l'*enforcement* dei diritti e l'adeguamento delle regole al mercato digitale.

La consultazione pubblica della Commissione intende quindi **raccogliere le opinioni** delle parti interessate su possibili modifiche legislative che riguardano in particolare:

- una maggiore *trasparenza sull'identità e sulla qualità dei soggetti (professionista o consumatore) con i quali i consumatori concludono contratti di acquisto su piattaforme online e sull'applicabilità o meno del diritto dei consumatori a tali contratti*;
- l'*estensione di alcuni diritti dei consumatori ai contratti per i servizi online in cui i consumatori forniscono dati invece di pagare un corrispettivo in denaro*;
- i *mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori danneggiati da pratiche commerciali scorrette*;

- *sanzioni finanziarie più proporzionate, efficaci e dissuasive nel caso di violazioni della normativa a tutela dei consumatori;*
- *la semplificazione di alcune norme e di alcuni requisiti.*

Nel questionario a base della consultazione la Commissione ha inserito anche domande sulle normative nazionali che vietano le **vendite porta a porta**.

La consultazione scade l'8 ottobre 2017.

LINK:

[Per saperne di più e per partecipare alla consultazione pubblica clicca qui.](#)

LINK:

[Per l'analisi della Commissione europea delle norme UE in materia di consumatori clicca qui.](#)

17. IMPRESAITALIA - Il portale delle imprese italiane - Al via il “cassetto digitale dell'imprenditore” - La nuova piattaforma lanciata da InfoCamere

Con un comunicato stampa del 13 luglio 2017, InfoCamere, Unioncamere e la Camera di Commercio di Milano informano che è stata creato il servizio impresa.italia.it, una piattaforma online, realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di commercio, con cui ogni imprenditore potrà accedere da smartphone e tablet in modo facile, sicuro, veloce e senza oneri, alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa

La nuova piattaforma rappresenta un punto di contatto tra imprenditore e Pubblica Amministrazione che si incardina nei 3 aspetti essenziali del futuro ecosistema del Paese: **identità digitale, anagrafe nazionale di impresa, implementazione di servizio** secondo linee guida governative.

Impresaitalia fornisce informazioni dettagliate su tutte le attività commerciali, finanziarie, manifatturiere presenti in Italia. Si tratta di una delle principali directory aziendali italiane frequentata da decine di migliaia di utenti al giorno. Lo scopo che si prefigge è quello di contribuire allo sviluppo economico del Paese favorendo la conoscenza, all'estero, delle imprese produttive italiane grazie ad una suddivisione merceologica puntuale e rigorosa. impresaitalia.info è il portale di riferimento degli operatori economici italiani: consente di trovare con facilità informazioni su tutte le aziende presenti sul territorio nazionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 13 AL 22 LUGLIO 2017)**

1) Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108: Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 giugno 2017: Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016-2017. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare 30 maggio 2017, n. 2/2017: Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA). (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva 31 maggio 2017: Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia. (Direttiva n. 2/2017). (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 13 giugno 2017: Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017: Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. (Direttiva n. 3/2017). (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

7) Corte dei Conti - Delibera 13 giugno 2017: Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 14/SEZAUT/2017/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Legge 14 luglio 2017, n. 110: Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

8) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111: Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2017: Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 10 luglio 2017: Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 giugno 2017: Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 5 giugno 2017: Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per la designazione e gli accertamenti periodici sugli organismi notificati. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017: Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi. (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero dell'Interno - Circolare 13 luglio 2017: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. (Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)). (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 22 LUGLIO 2017)

1) Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione del 19 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 190/5 del 21 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

*Lo staff di TuttoCamere.it
ti augura
serene vacanze!!*